

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 246-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1962

Tutela delle novità vegetali

ONOREVOLI SENATORI. — Come l'ampia relazione ministeriale illustra, si tratta di adeguare la nostra legislazione ad un principio contenuto nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, revisionata, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958, alla quale l'Italia ha aderito senza aver ancora adempiuto agli obblighi connessi.

L'articolo 1 di detta Convenzione, al punto 3, stabilisce appunto: « che la proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine ».

Appare evidente che il disegno di legge governativo sottoposto al nostro esame intende appunto estendere la protezione della proprietà industriale secondo il più ampio termine al quale si riferisce l'articolo della Convenzione stessa che dianzi ho richiamato.

Devesi aggiungere che l'opportunità di approvare il disegno di legge in esame, in attesa dell'avvento del « Brevetto europeo », al quale mi sono richiamato in occasione dell'esame del disegno di legge del collega senatore Montagnani Marelli, è avvalorata dal fatto che recentemente è stata firmata a Parigi, dall'Italia, un'apposita Convenzione per la tutela, sul piano internazionale, delle novità vegetali e ciò è avvenuto, come ben sapete, il 2 dicembre 1961. Detta Convenzione, all'esame anche dei competenti Uffici ministeriali, non appare in contrasto con i principi del disegno di legge d'iniziativa governativa sottoposto al nostro esame.

Su di esso sin dal 4 giugno dell'anno 1959 si è espressa favorevolmente la Commissione agricoltura del Senato con un vasto e approfondito parere tecnico, consacrato agli atti della Commissione.

Tuttavia nel proporre l'approvazione del disegno di legge in esame riterrei, alla luce di un esame accurato della suddetta Convenzione di Parigi, ed ai fini di un migliore coordinamento, che venga sostituito il se-

condo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame con il testo seguente:

« Ai sensi della presente legge, s'intendono per novità vegetali quelle, comunque ottenute, che corrispondono alle condizioni seguenti:

a) la novità vegetale deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) la novità vegetale deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanere così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni, successive, o, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) la novità vegetale, qualunque sia la origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni.

Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove culturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una novità vegetale possono essere di natura morfologica e fisiologica. In ogni caso essi debbono poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ».

Non avendo altro da aggiungere concludo raccomandando ai colleghi senatori di approvare il disegno di legge in esame.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola od industriale.

Ai sensi della presente legge si intendono per novità vegetali quelle comunque ottenute, che presentano caratteristiche da differenziarle da vegetali esistenti in commercio o già noti nel territorio dello Stato od all'estero, salva in ogni caso, la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Ai sensi della presente legge, s'intendono per novità vegetali quelle, comunque ottenute, che corrispondono alle condizioni seguenti:

a) la novità vegetale deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) la novità vegetale deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanere così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni, successive, o, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) la novità vegetale, qualunque sia la origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni.

Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove culturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa.

(Segue: *Testo del Governo*).

Allorchè la novità vegetale è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali.

Art. 2.

Sono applicabili alle invenzioni concernenti le novità vegetali le disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Art. 3.

I diritti di brevetto per novità vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione e riproduzione della novità brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio e alla introduzione nel territorio dello Stato della novità brevettata, quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, parte di piante e fiori destinati ad uso ornamentale.

Art. 4.

La novità vegetale formante oggetto di brevetto prende la denominazione datale

(Segue: *Testo della Commissione*).

I caratteri che permettono di definire e distinguere una novità vegetale possono essere di natura morfologica e fisiologica. In ogni caso essi debbono poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

dall'inventore, il quale è tenuto ad indicarla all'atto della presentazione della domanda.

È fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

Art. 5.

La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale accerta se, allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, prima di concedere il brevetto, invia la descrizione dell'invenzione e gli altri documenti presentati dal richiedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del brevetto non esime chi attua l'invenzione dalla osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia agricola e sanitaria.

Art. 6.

Sono applicabili, per i casi in cui non venga assicurata per la novità brevettata la riproducibilità fedele dei suoi caratteri distintivi e non venga mantenuta la disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della novità stessa, le disposizioni dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti la decadenza del brevetto per difetto di attuazione dell'invenzione brevettata.

Non è applicabile ai brevetti concernenti le novità vegetali la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 7.

Salvo accordi con il titolare del brevetto e indipendentemente dalla attuazione da parte del medesimo, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevet-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

Le domande di licenza debbono essere dirette all'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio, che ne dà comunicazione al titolare del brevetto.

Art. 8.

Le domande di cui al precedente articolo sono sottoposte all'esame della Commissione, di cui all'articolo seguente, che, valutati i motivi di pubblico interesse che ne consigliano la concessione, esprime parere, sentite le parti interessate che ne abbiano fatta richiesta, sulla durata della licenza, sulle garanzie e sulle altre eventuali condizioni per il rilascio della licenza stessa.

Il licenziatario deve corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato dalla suddetta Commissione.

Nel caso che il titolare del brevetto conceda l'uso del medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza speciale, le stesse condizioni si estendono di pieno diritto anche ad essa.

Art. 9.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ed è composta:

da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal Ministro di grazia e giustizia che la presiede;

da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

dal direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore di un istituto di sperimentazione agraria designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

da un direttore generale del Ministero della sanità designato dal Ministro;

dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

da un professore ordinario di facoltà agraria di un'Università, designato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, addetto all'Ufficio centrale brevetti, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di II classe.

Art. 10.

La licenza speciale è accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Le licenze concesse sono annotate nel registro dei brevetti e comunicate alle parti interessate.

Art. 11.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica della concessione della licenza, le parti che non accettano il compenso determinato nel decreto ministeriale, possono proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria per la determinazione dell'equo compenso.

L'atto di opposizione alla liquidazione del compenso deve essere notificato tanto all'altra parte, che al Ministro dell'industria e del commercio.

L'azione non sospende l'efficacia della licenza che potrà essere utilizzata dal richiedente, a condizione che questo provveda al deposito del compenso fissato nel decreto di concessione, presso un istituto di credito, alle condizioni che verranno stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 9.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 12.

La concessione della licenza speciale non pregiudica l'esercizio dell'azione giudiziaria circa la validità di essa o del brevetto e dei diritti che ne derivano.

Art. 13.

L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le invenzioni riguardanti le novità vegetali, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e di ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per novità vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'Ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cura di chi promuove il giudizio.

Ove non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria e la Commissione suddetta, in qualunque stato del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

Art. 15.

Ai posti di esaminatore del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede anche con la laurea in scienze agrarie, naturali o forestali.

Art. 16.

Alla tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

- a) per la domanda di licenza speciale per novità vegetale . L. 10.000
- b) per ciascun anno di durata della licenza speciale . . . » 5.000

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.